PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI

AFAM/046 - SCIENZE DEL SUONO PER LA MUSICA

Profilo: Informatica musicale

VERBALE N. 1

Insediamento della Commissione e predeterminazione dei criteri di valutazione

L'anno duemilaventisei, il giorno 01 del mese di ottobre, alle ore 18:00, in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom con riunione ID 818 6953 1245, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria per il conferimento di contratti annuali di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, per il settore artistico-disciplinare AFAM/046 - Scienze del suono per la musica - Profilo: Informatica musicale, indetta con bando prot. n. 4884 dell'8 giugno 2026.

1. Costituzione della Commissione

La Commissione, nominata con decreto direttoriale acquisito agli atti della procedura e adottato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Accademico, risulta così composta:

Componente	Qualifica nella Commissione
M° Renato Esposito	Presidente
M° Pasquale Mainolfi	Componente
M° Gianfranco Marchese	Segretario

Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti e, sulla base del decreto di nomina e degli atti presupposti, dà atto che la composizione collegiale rispetta l'art. 9, comma 3, lettera f), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, l'art. 18 del Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM, prot. n. 9368 dell'8 settembre 2025, e l'art. 7 del bando: la Commissione è composta da tre docenti del sistema AFAM appartenenti al settore oggetto della selezione o a settore espressamente individuato come affine e comprende almeno un componente esterno all'Istituzione.

La predetta attestazione costituisce presupposto essenziale per la regolare costituzione del Collegio. In particolare, la partecipazione del Direttore in qualità di Presidente è ricondotta alla sua formale individuazione, negli atti di nomina, quale docente appartenente al settore oggetto della selezione o a settore affine. La Commissione richiama integralmente la motivazione di affinità contenuta nella deliberazione del Consiglio Accademico e nel decreto di nomina.

Su proposta del Presidente, la Commissione individua all'unanimità il M° Gianfranco Marchese quale Segretario verbalizzante. Il Segretario accetta l'incarico.

2. Dichiarazioni preliminari, incompatibilità e conflitti di interessi

Ciascun componente, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere, dichiara di accettare l'incarico e attesta, mediante separata dichiarazione sottoscritta e conservata agli atti:

- l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 35, comma 3, lettera e), e 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, nonché dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- di non ricoprire incarichi o ruoli incompatibili con la funzione di commissario, compresi quelli espressamente richiamati dal Regolamento d'Istituto con riferimento ai componenti delle RSU e ai rappresentanti sindacali territoriali o nazionali;
- di impegnarsi all'obbligo di astensione qualora emerga, anche successivamente, una causa di incompatibilità o una situazione idonea a compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità della valutazione;
- di osservare il segreto d'ufficio, la riservatezza dei dati personali e il divieto di utilizzare o diffondere informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico per finalità estranee alla procedura.

La Commissione stabilisce che, una volta acquisito l'elenco nominativo dei candidati generato dalla piattaforma InPA, ciascun componente renderà o confermerà specificamente la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza, abituale commensalità, rapporti professionali o personali qualificati e di

ogni altra situazione rilevante rispetto a ciascun candidato. Tali dichiarazioni saranno acquisite prima dell'apertura e della valutazione della documentazione individuale.

3. Fonti e documenti regolatori della procedura

La Commissione prende visione e assume come fonti regolatrici della propria attività, tra l'altro:

- il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, con particolare riferimento all'art. 9, comma 3;
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con particolare riferimento all'art. 3;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli artt. 35, 35-bis e 35-ter;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la disciplina vigente in materia di trasparenza, accesso e protezione dei dati personali;
- il D.M. 12 febbraio 2025, n. 128, e il D.D. 6 marzo 2025, n. 205, relativi ai nuovi settori artistico-disciplinari e ai profili;
- il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM, prot. n. 9368 dell'8 settembre 2025;
- il bando prot. n. 4884 dell'8 giugno 2026 e i relativi Allegati A e B;
- il decreto di nomina della Commissione e le deliberazioni collegiali richiamate negli atti della procedura.

I criteri che seguono sono predeterminati prima dell'esame delle domande e della documentazione valutabile. Essi specificano e rendono operativi i criteri già contenuti nel bando, senza introdurre nuovi titoli, nuovi requisiti, nuovi limiti temporali o modifiche ai punteggi massimi, alle soglie di idoneità e alle cause di esclusione. In caso di contrasto, prevalgono la fonte normativa sovraordinata e il bando, secondo i criteri ordinari di gerarchia, specialità e conservazione degli atti.

4. Principi generali e metodo di valutazione

a) Imparzialità e parità di trattamento. Situazioni sostanzialmente analoghe saranno trattate secondo parametri omogenei; ogni differenziazione sarà correlata a elementi documentali e motivata.

b) Predeterminazione e autovincolo. I criteri approvati con il presente verbale vincolano la Commissione per l'intera procedura e non possono essere modificati dopo l'inizio della valutazione, salvo correzione di meri errori materiali che non incida sulla posizione dei candidati e sia adeguatamente verbalizzata e pubblicata prima di ulteriori valutazioni.

c) Valutazione documentale. Sono valutati esclusivamente i titoli posseduti entro la scadenza del termine di candidatura, dichiarati nella domanda e negli allegati e documentati in modo verificabile. Non sono consentite integrazioni sostanziali postume, ricerche selettive d'ufficio o acquisizioni informali idonee ad alterare la parità di trattamento.

d) Non duplicazione. Il medesimo fatto, prodotto o titolo non può essere valutato più volte sotto categorie diverse. Quando un titolo sia astrattamente riconducibile a più voci, esso è collocato nella voce maggiormente pertinente, dandone conto nella scheda individuale.

e) Collegialità. I punteggi e le motivazioni sono deliberati collegialmente. In mancanza di unanimità decide la maggioranza; l'eventuale opinione dissenziente è riportata a verbale su richiesta del componente.

f) Tracciabilità. Per ciascun candidato sono compilate una scheda analitica dei titoli artistico-culturali e professionali e una scheda riepilogativa delle quattro aree di punteggio.

g) Lingua e verificabilità. La documentazione deve essere in italiano o accompagnata da traduzione a cura del candidato. La Commissione può chiedere gli originali o le riproduzioni nei limiti e con le modalità dell'art. 5, comma 7, del bando, senza consentire la produzione di nuovi titoli.

h) Irrilevanza di elementi estranei. Non sono considerate notorietà personale, conoscenza diretta, mere affermazioni curriculari non riscontrabili o informazioni reperite al di fuori della documentazione ritualmente prodotta.

5. Quadro complessivo dei punteggi e soglie di idoneità

Area di valutazione	Punteggio massimo
Titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di accesso	10 punti
Titoli di servizio	20 punti
Attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali	60 punti
Idoneità in graduatorie per esami e titoli a tempo indeterminato	10 punti
TOTALE	100 punti

L'eventuale Abilitazione Artistica Nazionale è valutata all'interno, e non in aggiunta, ai 60 punti riservati alle attività e ai titoli artistico-culturali e professionali. Restano pertanto invariati il tetto di 60 punti della relativa area e il massimo complessivo di 100 punti.

È dichiarato idoneo esclusivamente il candidato che consegua congiuntamente: a) almeno 24 punti su 60 nell'area dei titoli artistico-culturali e professionali; b) almeno 40 punti su 100 nella valutazione complessiva. Le due soglie sono autonome e cumulative e non ammettono compensazioni.

6. Titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di accesso - massimo 10 punti

Sono valutati soltanto i titoli di studio ulteriori rispetto a quello concretamente utilizzato per l'ammissione. Il medesimo titolo non può essere computato in più voci. Qualora un titolo sia astrattamente riconducibile a più categorie, è attribuito una sola volta il punteggio più favorevole previsto dal bando, fermo il massimo di 10 punti.

N.	Titolo ulteriore valutabile	Punteggio
1	Diploma del previgente ordinamento; diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni di cui alla Legge n. 508/1999 o all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005; titolo equivalente estero; laurea magistrale, a ciclo unico o del vecchio ordinamento; titolo equipollente.	3 punti per ciascun titolo
2	Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma.	3 punti per ciascun titolo
3	Dottorato di ricerca rilasciato da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o estere, oppure titolo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 212/2005.	3 punti per ciascun titolo
4	Master di I o II livello o titolo di specializzazione/perfezionamento post lauream rilasciato dalle istituzioni indicate nel bando.	1 punto se annuale; 2 punti se pluriennale

Regole applicative:

- il titolo dichiarato quale titolo di accesso non riceve alcun punteggio in questa sezione; per l'accesso fondato sulla lettera d) dell'art. 2 del bando, il diploma coerente con l'area musicale, informatica, tecnologica o scientifica costituisce titolo di accesso e non è valutato come ulteriore;
- il diploma del previgente ordinamento è valutabile soltanto se congiunto a diploma di scuola secondaria superiore, come espressamente previsto dal bando;
- i titoli esteri sono valutati esclusivamente se assistiti dal provvedimento di equipollenza o equivalenza richiesto dal bando e dalla documentazione necessaria a stabilirne livello e natura;
- la durata annuale o pluriennale del master o del corso deve risultare dal titolo o da documentazione ufficiale; in mancanza, non è attribuito il punteggio previsto per la durata non dimostrata;
- attestati di frequenza, corsi brevi, certificazioni informatiche o linguistiche e altri titoli non riconducibili alle categorie tassative della Tabella A del bando non sono valutati in questa sezione;
- il punteggio è arrestato a 10 anche se la somma aritmetica dei titoli ulteriori è superiore.

7. Titoli di servizio - massimo 20 punti

Sono valutati, nei precedenti dieci anni, i servizi di insegnamento prestati presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e dall'art. 9, comma 3, lettera e), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ovvero nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249. Per la procedura in esame, il periodo utile comprende gli anni accademici dal 2016/2017 al 2025/2026, limitatamente al servizio effettivamente maturato entro il termine di scadenza della domanda.

Ai fini della colonna "stesso SAD e profilo", sono ricondotti al settore specifico il previgente COME/05 - Informatica musicale e il nuovo AFAM/046 - Scienze del suono per la musica, esclusivamente per il profilo Informatica musicale. Il servizio reso in diverso profilo del medesimo AFAM/046 è valutato nella colonna "altro SAD o profilo", salvo che dagli atti ministeriali di corrispondenza risulti l'identità del profilo.

Servizio prestato in giorni nello stesso anno accademico	Stesso SAD e profilo	Altro SAD o profilo
Fino a 35 giorni	0,00	0,00
Da 36 a 71 giorni	0,80	0,40
Da 72 a 107 giorni	1,60	0,80
Da 108 a 143 giorni	2,40	1,20
Da 144 a 179 giorni	3,20	1,60
Pari o superiore a 180 giorni	4,00	2,00

Servizio prestato in ore nello stesso anno accademico	Stesso SAD e profilo	Altro SAD o profilo
Fino a 24 ore	0,00	0,00
Da 25 a 49 ore	0,80	0,40
Da 50 a 74 ore	1,60	0,80
Da 75 a 99 ore	2,40	1,20
Da 100 a 124 ore	3,20	1,60
Pari o superiore a 125 ore	4,00	2,00

Criteri applicativi del servizio:

Per gli incarichi a tempo determinato e per i contratti di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. n. 297/1994, l'annualità piena corrisponde ad almeno 180 giorni nello stesso anno accademico. Sono computati i periodi di insegnamento e quelli equiparati per legge o dal CCNL, prestati nel periodo di attività didattica, compresa la partecipazione agli esami indicati nel bando.

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge n. 160/2019, l'annualità piena corrisponde ad almeno 125 ore di insegnamento nello stesso anno accademico, comprese le ore per gli esami contemplate dal bando.

Il servizio è valutato per ciascun anno accademico. La somma di tutti gli incarichi svolti nel medesimo anno non può superare 4 punti, anche quando i servizi siano resi presso più istituzioni, in più SAD o mediante tipologie contrattuali diverse.

I periodi o le ore coincidenti non sono duplicati. In presenza di più incarichi nello stesso anno, i servizi omogenei sono sommati entro i limiti della loro effettiva durata; il risultato è comunque assoggettato al tetto annuale di 4 punti.

Non si effettua alcuna conversione convenzionale tra giorni e ore. Quando nello stesso anno coesistano servizi valutabili con il criterio dei giorni e servizi valutabili con il criterio delle ore, ciascun incarico è valutato secondo la propria tipologia e la somma è arrestata a 4 punti.

Il servizio è valutabile soltanto se conseguente a procedura selettiva pubblica nei casi previsti dal bando. Devono risultare la natura del contratto, l'istituzione, il SAD/profilo, l'insegnamento, il periodo o il numero di ore e, quando richiesto, protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva.

Il servizio presso istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 è valutabile soltanto per corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di svolgimento.

Il servizio presso istituzioni europee di pari livello è valutabile solo in presenza della dichiarazione dell'istituzione, in lingua originale e tradotta in inglese, attestante attività di docenza di livello ISCED 6 o ISCED 7, periodo e/o ore effettivamente svolte, secondo quanto prescritto dal bando.

Il servizio eventualmente utilizzato anche per integrare il requisito specifico di accesso di cui all'art. 2, lettera d), del bando resta valutabile ai fini del punteggio, poiché il bando non ne dispone l'esclusione, purché ricada nel periodo utile e soddisfi tutte le condizioni di valutabilità.

Servizi privi degli elementi indispensabili per individuare natura, durata, livello del corso, settore e procedura di conferimento non sono valutati. Non è consentito ricostruire d'ufficio dati omessi dal candidato.

Il punteggio complessivo dei servizi è arrestato a 20 punti.

8. Attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali - massimo 60 punti

La Commissione valuta esclusivamente i titoli strettamente attinenti al SAD AFAM/046 - Scienze del suono per la musica - Profilo: Informatica musicale, con particolare riferimento all'informatica musicale, al Sound and Music Computing, alla computer music, alla programmazione musicale, alla sintesi e all'elaborazione del segnale audio, alla rappresentazione e analisi dell'informazione musicale, ai sistemi interattivi musicali, alla produzione musicale digitale e alle applicazioni computazionali per la musica e le arti sonore contemporanee.

Il candidato può presentare non più di 30 titoli. Qualora risultino elencati più di 30 titoli, sono esaminati i primi 30 secondo l'ordine numerico attribuito dal candidato nell'Allegato B o, in mancanza di numerazione univoca, secondo l'ordine materiale di presentazione nella domanda. Non spetta alla Commissione selezionare d'ufficio i titoli più favorevoli.

La Commissione, nell'esercizio della facoltà prevista dal bando, opta per una valutazione analitica dei singoli titoli, accompagnata da un giudizio sintetico sul profilo complessivo. Ciascun titolo ordinario può ricevere fino a 2,00 punti; l'Abilitazione Artistica Nazionale riceve il punteggio fisso previsto dal bando. La somma è in ogni caso arrestata a 60 punti.

8.1 Condizioni preliminari di valutabilità

Il titolo deve essere stato posseduto entro la scadenza della domanda, dichiarato in modo individuale e identificabile e corredato da elementi sufficienti a verificare data, soggetto organizzatore o editore, sede, ruolo del candidato e contenuto dell'attività.

La mera indicazione nel curriculum, non accompagnata dagli elementi prescritti nell'Allegato B o da idonea documentazione, non consente l'attribuzione del punteggio.

I collegamenti ipertestuali possono avere funzione di riscontro, ma non sostituiscono la dichiarazione e la documentazione tempestivamente prodotte. L'eventuale indisponibilità sopravvenuta di una pagina web non può essere supplita da ricerche selettive della Commissione.

Uno stesso prodotto o progetto è valutato una sola volta. Repliche, ristampe, riedizioni prive di apporto nuovo o presentazioni ripetute del medesimo lavoro sono considerate, di regola, elementi di diffusione del titolo originario e

non autonomi titoli; possono essere valutate autonomamente soltanto se documentano un apporto professionale nuovo e distinto.

I titoli collettivi o in coautoria sono valutati in relazione all'apporto individuale specificamente documentato. La coautoria non comporta una riduzione automatica, ma l'assenza di elementi sul contributo personale incide sul relativo indicatore.

Una voce cumulativa è considerata un solo titolo quando descrive un progetto unitario, una serie editoriale o una produzione organica. Non è consentito alla Commissione scomporla in più titoli per aumentare il punteggio.

Sono esclusi i titoli meramente generici, celebrativi o estranei al profilo, nonché la mera utilizzazione ordinaria di software musicali, attrezzature audio o strumenti digitali priva di un autonomo apporto progettuale, scientifico, algoritmico o tecnico-professionale.

8.2 Griglia comune per ciascun titolo ordinario

Per ogni titolo ritenuto valutabile sono applicati cinque indicatori, ciascuno graduato da 0,00 a 0,40 punti, con incrementi di 0,10. Il punteggio del titolo è dato dalla somma degli indicatori e non può superare 2,00 punti.

Indicatore	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40
A. Coerenza specifica con AFAM/046 - Informatica musicale	Assente: titolo non valutabile	Limitata ma identificabile	Diretta e adeguata	Elevata e centrale	Pienamente caratterizzante il profilo
B. Qualità e complessità artistica, scientifica, tecnica o progettuale	Non dimostrata	Elementare	Adeguata	Rilevante	Eccellente o di particolare complessità
C. Originalità, innovazione e interdisciplinarità	Assente/non dimostrata	Limitata	Apprezzabile	Significativa	Altamente innovativa o sperimentale
D. Ruolo e contributo individuale	Non identificabile	Esecutivo o marginale	Collaborativo definito	Primario o di responsabilità	Ideazione, direzione o responsabilità determinante
E. Prestigio, selettività, diffusione e impatto	Non dimostrati	Ambito circoscritto	Rilievo istituzionale o nazionale adeguato	Rilievo nazionale qualificato o internazionale	Elevato rilievo internazionale, ampia diffusione o validazione

La non attinenza specifica, corrispondente a 0,00 nell'indicatore A, determina la non valutabilità del titolo e rende irrilevanti gli altri indicatori. Per i titoli ammessi, la Commissione attribuisce il valore di ciascun indicatore sulla base di dati oggettivamente ricavabili dalla documentazione e formula una motivazione sintetica ma individualizzata.

8.3 Attività artistico-professionali, scientifiche e tecnico-professionali

Rientrano in questa categoria, purché strettamente pertinenti:

attività artistiche, scientifiche, professionali e tecniche nell'informatica musicale, computer music, Sound and Music Computing, programmazione musicale, sintesi sonora, elaborazione del segnale, audio digitale, sistemi interattivi, produzione digitale, multimedialità e tecnologie audio-video;

concerti, festival, installazioni sonore, performance multimediali, produzioni audiovisive o eventi interdisciplinari nei quali il candidato abbia operato quale programmatore musicale, sviluppatore di sistemi interattivi o software, sound designer, progettista audiovisivo, performer di sistemi elettronici/interattivi, progettista di ambienti sonori digitali o sviluppatore di algoritmi;

collaborazioni documentate con università, istituzioni AFAM, centri di ricerca, laboratori tecnologici, festival, enti artistici, studi di produzione e strutture multimediali;

progetti di interaction design, intelligenza artificiale applicata alla musica, realtà virtuale o aumentata, audio immersivo, ecologia acustica, installazioni audiovisive e tecnologie per la scena e le arti performative.

Nell'applicazione della griglia comune assumono particolare rilievo: la natura del compito effettivamente svolto; la complessità dei sistemi o degli algoritmi; il livello di autonomia e responsabilità; la selettività e il prestigio dell'ente o dell'evento; la diffusione nazionale o internazionale; la continuità della produzione. La mera partecipazione come esecutore musicale, ove priva di uno specifico apporto informatico, computazionale o tecnologico, non è valutabile.

8.4 Produzioni audiovisive, multimediali e software musicali

Sono valutabili le produzioni audiovisive, multimediali o software-oriented nelle quali sia documentato il contributo tecnico, artistico, scientifico o progettuale del candidato. La Commissione considera, in particolare: crediti e ruolo; originalità della soluzione; integrazione audio-video; impiego di sintesi, elaborazione, programmazione o sistemi interattivi; diffusione della produzione; prestigio della piattaforma, del centro di produzione o dell'istituzione coinvolta.

La mera presenza del nome nei crediti generali, senza indicazione del ruolo pertinente, comporta punteggio nullo nell'indicatore D e può impedire la valutabilità se non è possibile ricondurre al candidato uno specifico contributo. Produzioni discografiche o audiovisive sono valutate solo per l'apporto coerente con AFAM/046 e non per la sola esecuzione, composizione o registrazione musicale non caratterizzata in senso informatico o computazionale.

8.5 Pubblicazioni, saggi e contributi tecnico-scientifici

Sono valutabili pubblicazioni attinenti all'informatica musicale, Sound and Music Computing, sintesi ed elaborazione del suono, rappresentazione dell'informazione musicale, linguaggi di programmazione, sistemi interattivi, audio digitale, percezione e cognizione uditiva e applicazioni computazionali per la musica.

La valutazione tiene conto, oltre che della griglia comune:

- dell'originalità e rilevanza del contributo e della qualità metodologica;
- dell'eventuale revisione tra pari, se documentata, e del carattere scientifico o tecnico della sede editoriale;
- del prestigio e della diffusione dell'editore, rivista, collana o piattaforma;
- della presenza dei codici ISBN, ISMN o ISSN richiesti dal bando, nonché di DOI o altri identificativi persistenti ove pertinenti;
- dell'apporto individuale nelle opere collettive;
- del carattere innovativo, interdisciplinare e avanzato dei contenuti.

Tesi di studio non pubblicate autonomamente, dispense interne, programmi di sala, abstract non accompagnati dal contributo completo, manoscritti inediti e materiali promozionali non sono valutati come pubblicazioni. Le pubblicazioni digitali, audiovisive o multimediali sono ammesse quando presentano carattere editoriale o scientifico identificabile e coerente con il profilo.

8.6 Software musicali, sistemi interattivi e progetti tecnologici

Sono valutabili la progettazione, realizzazione o sviluppo di software musicali, algoritmi, applicazioni di sintesi ed elaborazione audio, sistemi interattivi audio-video, ambienti sonori digitali, applicazioni multimediali, sistemi di notazione digitale e piattaforme computazionali per la musica.

La documentazione deve consentire, per quanto pertinente, di individuare:

- denominazione, versione, data e funzione del software, sistema o progetto;
- ruolo del candidato e apporto individuale, con indicazione di eventuali coautori o gruppo di sviluppo;
- committente, ente utilizzatore, festival, università, centro di ricerca o struttura produttiva coinvolta;
- modalità di diffusione, pubblicazione, adozione o impiego effettivo;
- caratteristiche tecniche, algoritmiche e innovative essenziali;
- eventuale repository, documentazione tecnica, licenza, registrazione, pubblicazione o validazione istituzionale.

Non è indispensabile che il software sia distribuito in modalità open source, purché l'esistenza, la paternità e il contributo del candidato siano altrimenti verificabili. La mera configurazione o utilizzazione di software di terzi, non accompagnata da un autonomo sviluppo, adattamento originale o progetto tecnico documentato, non è valutabile come software o progetto tecnologico.

8.7 Altri titoli culturali e professionali

Sono valutabili, se strettamente attinenti:

- attività di docenza specialistica, direzione, coordinamento scientifico o progettazione presso istituzioni AFAM, università, centri di ricerca, laboratori tecnologici, festival ed enti artistici o scientifici;
- partecipazione o coordinamento di progetti di ricerca, produzione artistica o sviluppo tecnologico finanziati mediante bandi competitivi nazionali, europei o internazionali;
- partecipazione, come relatore, docente o coordinatore, a convegni, workshop, seminari, masterclass ed eventi specialistici;
- appartenenza a comitati scientifici, editoriali o tecnici di riviste, collane o piattaforme specialistiche;
- premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per attività coerenti con il settore.

L'attività didattica già valutata come titolo di servizio non è nuovamente valutata in questa sezione. Possono invece essere considerate attività formative brevi o specialistiche non computate come servizio, purché autonome, documentate e pertinenti. La mera frequenza di corsi come discente non è valutata, salvo che integri un diverso titolo espressamente previsto dal bando.

8.8 Abilitazione Artistica Nazionale

Titolo	Punteggio fisso
Abilitazione Artistica Nazionale per AFAM/046 - Profilo Informatica musicale	25 punti
Abilitazione Artistica Nazionale per altro settore artistico-disciplinare AFAM	10 punti complessivi

L'Abilitazione Artistica Nazionale è computata tra i 30 titoli presentabili e all'interno del tetto di 60 punti. Il punteggio di 10 punti per altro settore costituisce valore complessivo della categoria e non si moltiplica in ragione del numero di eventuali abilitazioni possedute in settori diversi. Ove siano documentate sia l'abilitazione specifica

sia un'abilitazione in altro settore, i due punteggi sono cumulabili, in quanto riferiti a fattispecie distinte, fermo il tetto di 60 punti. Nelle more dell'attivazione ministeriale, la mancanza dell'abilitazione non incide sull'ammissione né comporta penalizzazioni diverse dal mancato punteggio.

8.9 Motivazione individuale e giudizio di sintesi

Per ciascun candidato, la Commissione redige una scheda nella quale sono indicati: numero progressivo del titolo; descrizione essenziale; categoria; esito di valutabilità; punteggi A-E; punteggio del titolo; motivazione sintetica. Al termine è formulato un giudizio di sintesi che evidenzia coerenza complessiva, qualità, originalità, continuità, rilievo nazionale o internazionale, ruolo professionale e contributo individuale. Il giudizio di sintesi esplica e coordina i punteggi analitici e non attribuisce punti aggiuntivi.

9. Idoneità in graduatorie di reclutamento a tempo indeterminato - massimo 10 punti

Sono valutate le idoneità conseguite negli ultimi dieci anni solari in graduatorie definitive di reclutamento per esami e titoli a tempo indeterminato, nazionali o di istituto, secondo la seguente tabella:

Tipologia di idoneità	Punteggio
Idoneità nel SAD/profilo specifico AFAM/046 - Informatica musicale o nel corrispondente previgente COME/05	4 punti per ciascuna idoneità
Idoneità in altro SAD o profilo	2 punti per ciascuna idoneità

il termine decennale è computato a ritroso dalla scadenza della domanda, con riferimento alla data di approvazione o pubblicazione della graduatoria definitiva;

deve trattarsi di procedura per esami e titoli finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato; non sono valutabili graduatorie per soli titoli, graduatorie a tempo determinato, elenchi di disponibilità o mere ammissioni a fasi concorsuali;

l'idoneità deve risultare dalla graduatoria definitiva o da provvedimento ufficiale che consenta di identificarne natura, settore, data e posizione del candidato;

il medesimo esito concorsuale è valutato una sola volta;

la somma è arrestata a 10 punti.

10. Procedura operativa di esame delle candidature

1. Acquisizione dell'elenco dei candidati e sottoscrizione delle dichiarazioni nominative di incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Verifica preliminare dei requisiti e della completezza della documentazione richiesta dal bando. Le eventuali cause di esclusione sono verbalizzate analiticamente e segnalate al Direttore/Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento motivato previsto dall'art. 4 del bando.

3. Valutazione dei titoli di studio ulteriori, con applicazione del tetto di 10 punti.

4. Valutazione dei titoli di servizio per ciascun anno accademico, con applicazione del tetto annuale di 4 punti e del tetto complessivo di 20 punti.

5. Valutazione analitica dei titoli artistico-culturali e professionali, fino a 30 titoli e 60 punti, e formulazione del giudizio di sintesi.

6. Verifica della soglia minima di 24 punti nei titoli artistico-culturali e professionali. Il mancato raggiungimento determina la non idoneità, anche se il punteggio complessivo astrattamente raggiungibile o conseguito sia pari o superiore a 40.

7. Valutazione delle idoneità nelle graduatorie a tempo indeterminato, fino a 10 punti.

8. Somma delle quattro aree e verifica della soglia complessiva di 40 punti.

9. Formazione della graduatoria provvisoria dei soli idonei in ordine decrescente di punteggio; indicazione dei non idonei mediante il solo codice identificativo InPA, secondo il bando.

10. Applicazione, in caso di parità, dei titoli di preferenza ritualmente dichiarati; in assenza di titolo di preferenza, precede il candidato di minore età.

11. Pubblicazione dei criteri e termine dilatorio

In applicazione dell'art. 8 del bando, il presente verbale, nella parte contenente i criteri specifici di valutazione, è trasmesso al Responsabile del procedimento per la protocollazione e la pubblicazione sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, nonché sugli ulteriori portali della procedura ove tecnicamente consentito.

La Commissione stabilisce che nessuna attività di valutazione sostanziale delle candidature potrà iniziare prima del decorso di almeno cinque giorni dalla pubblicazione. Qualora la pubblicazione avvenga il 01 ottobre 2026, i lavori valutativi non potranno iniziare prima del 07 ottobre 2026. In caso di pubblicazione successiva, il termine iniziale sarà conseguentemente differito.

12. Disposizioni conclusive

La Commissione dà atto che i criteri approvati costituiscono parte integrante del presente verbale e saranno applicati uniformemente a tutte le candidature. Le schede individuali e riepilogative allegate ai successivi verbali faranno parte degli atti della procedura.

La Commissione rileva che la durata della graduatoria non incide sulle operazioni valutative. Ogni determinazione amministrativa in ordine alla durata e all'utilizzazione della graduatoria resta riservata all'Amministrazione, nel coordinamento tra l'art. 1 del bando e la disciplina regolamentare vigente.

Il presente verbale, letto integralmente, è approvato all'unanimità. Esauriti gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 18.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M° Renato Esposito*

IL COMPONENTE
M° Pasquale Mainolfi*

IL COMPONENTE E SEGRETARIO
M° Gianfranco Marchese*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa*
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993